

FASCE DI REPERIBILITA' DURANTE LA MALATTIA

Il decreto 18 dicembre 2009 n. 206 stabilisce l'allungamento delle fasce di reperibilità a sette ore complessive giornaliere durante le quali può essere effettuata la visita a domicilio in casa in caso di assenza per malattia: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Introduce inoltre il principio dell'esclusione dall'obbligo di reperibilità nei casi in cui l'assenza per malattia sia dovuta a:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita
- infortuni sul lavoro
- patologie per riconosciuta causa di servizio
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta

Si considerano inoltre esonerati dall'obbligo di reperibilità i dipendenti pubblici nei confronti dei quali sia già stata effettuata la visita fiscale, per il periodo indicato nella prognosi.